

Civile Ord. Sez. 5 Num. 949 Anno 2019

Presidente: DE MASI ORONZO

Relatore: BILLI STEFANIA

Data pubblicazione: 16/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 22508-2012 proposto da:

POSTER CAR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato
DOMENICO MARIA ARLINI, rappresentato e difeso
dall'avvocato LORENZO GIULIANI;

- ricorrente -

contro

DOGRE SRL;

- intimato -

avverso la sentenza n. 162/2012 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il
12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/12/2018 dal Consigliere Dott.

STEFANIA BILLI.


S

2

RITENUTO CHE

- la controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento riguardante l'imposta sulla pubblicità dei diritti delle pubbliche affissioni del comune di Latina a seguito dell'esposizione nell'anno 2006 di n. 14 cartelli pubblicitari;
- la commissione provinciale adita dalla contribuente ha confermato la legittimità dell'accertamento, escludendo l'applicazione delle sanzioni;
- la C.T.R. di Roma, riformando la decisione della commissione provinciale, ha accolto l'appello incidentale della società concessionaria e confermato l'accertamento nella sua interezza;
- avverso l'ordinanza ricorre la contribuente, mentre il concessionario resta intimato.

CONSIDERATO CHE

- 
1. La contribuente propone due motivi di ricorso; con il primo lamenta la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 448 del 2001, nonché la falsa applicazione dell'art. 27, comma 8, della legge da ultimo citata; si duole in particolare, che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto che l'art. 10 e l'art. 27 sopra citati disciplinano due diverse fattispecie.
 2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; si duole, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia argomentato sulla questione *"se, in applicazione dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, come modificato dall'art. 10, comma 1, della l. n. 448 del 2001, le tariffe sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni devono essere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1*

gennaio del medesimo anno e se, in difetto di deliberazione, esse devono intendersi prorogate di anno in anno".

2.1. Il primo motivo è fondato.

2.2. Ritiene il collegio di aderire all'orientamento espresso di recente dalla S.C., secondo cui: *"In base all'art.37, 1[^] co., d.lgs. 507/93, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, nei limiti ivi indicati, "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri". I decreti di adeguamento - si stabilisce - "accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati". Nel caso di specie rileva il DPCM 16 febbraio 2001 il quale, dopo aver rideterminato (art.1) la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'articolo 12 d.lgs. 507/93 (con suddivisione dei Comuni in cinque classi differenziate), ha poi stabilito (art.2) che: "La rideterminazione della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 1 decorre dal 1[^] marzo 2001". Le disposizioni sin qui esaminate debbono essere coordinate con la regola generale desumibile dall'art.3, co. 5[^], d.lgs. 507/93 cit. (modificato dall'articolo 10, co. 1[^], lettera a), della l. n. 448/01)., secondo cui: "In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 10 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno". Da questa disposizione, di rango primario, si evince dunque che le tariffe in questione devono essere fatte oggetto di una specifica delibera comunale; la cui emanazione - soltanto - legittima l'applicazione retroattiva (dalla data di adozione al 1[^] gennaio del medesimo anno) di una tariffa che,*

altrimenti, non potrebbe sottrarsi al regime generale di irretroattività della norma impositiva. Ferma dunque restando la vigenza della rideterminazione tariffaria dal 1^o marzo 2001 (data a partire dalla quale le nuove tariffe potevano essere recepite dalle amministrazioni comunali), la concreta applicabilità di essa presuppone che, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, intervenga una delibera di recepimento da parte del Comune; in assenza della quale "si intendono prorogate di anno in anno" le tariffe già adottate. Posto che anche le delibere di recepimento debbono essere emanate entro il 31 marzo di ogni anno, si evince che - in caso di adozione successiva - le nuove tariffe non possano valere che a decorrere dal 1^o gennaio dell'anno seguente" (Cass. n. 8274 del 2018).

- 2.3. Nel caso in esame la giunta comunale ha deliberato l'aumento delle tariffe il 12.5.2006 e, pertanto, esso può trovare applicazione a decorrere dal 1^o gennaio 2007. La sentenza impugnata ha, viceversa, fatto riferimento al diverso termine di decorrenza previsto in via generale per i tributi locali. Pur non avendo richiamato esplicitamente il dato normativo, è da ritenersi che abbia applicato l'art. 27, comma 8, della l. n. 448 del 2001. Esso prevede che: *"Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Ritiene il collegio che nella specie non possa trovare applicazione la norma da ultimo riportata; tale disposizione di carattere generale riguarda, infatti, i termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ad esclusione di quelle dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Diversamente dovrebbe ritenersi un'incoerenza del legislatore che, in un unico testo legislativo, preveda una norma di carattere generale sui termini per l'adozione delle delibere in materia di tributi locali che di fatto abroghi un'altra disposizione di carattere speciale, sugli stessi termini riguardante la sola imposta di pubblicità.

L'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, infatti, disciplina l'abrogazione delle leggi presupponendo una successione di leggi nel tempo, non una successione numerica di disposizioni all'interno dello stesso testo legislativo. Ne consegue che deve trovare applicazione l'art. 3, co. 5[^], d.lgs. 507/93 citato, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della l. n. 448/01.

Nella fattispecie la delibera è intervenuta dopo il 31 marzo e, dunque, poteva trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

- 2.4. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale di Roma, ~~sezione~~ staccata di Latina, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell'avviso dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.
- 2.5. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Roma, ~~sezione staccata di Latina~~, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2018.